



**MANUALE DELLE AUTORITÀ DI PAGAMENTO
E PISTE DI CONTROLLO**

settembre 2004

MANUALE DELLE AUTORITÀ DI PAGAMENTO E PISTE DI CONTROLLO

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLA GESTIONE E CONTROLLI	4
1.1 IL DISPOSTO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI.....	4
1.2 IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR SICILIA 2000-2006.....	6
A. <i>Autorità di Gestione (AdG)</i>	7
A.1 Amministrazione Capofila per Fondo.....	8
A.2 Responsabili di Misura (RdM)	8
A.3 Unità finanziaria amministrativa di Monitoraggio e Controllo (UMC)	9
B. <i>Autorità di Pagamento (AdP)</i>	10
C. <i>Ufficio Speciale per i Controlli di II livello</i>	11
1.3 ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE AUTORITÀ DI PAGAMENTO.....	11
2. COMPITI CHE FANNO CAPO ALLE ADP E RELATIVE PROCEDURE.....	13
2.1 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI PAGAMENTO EX ART. 9 REG. 438/01	13
2.2. NORME RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMA "N+2" AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO 1260/1999	15
2.2.1. <i>le previsioni di pagamento:</i>	16
2.2.2. <i>Calcolo delle sospensioni ai sensi del succitato Reg (CE) 1260/99 art. 31 paragrafo 2;</i>	17
2.2.3. <i>osservatorio n+2</i>	17
2.3 ESECUZIONE DEL BILANCIO COMUNITARIO	17
2.3.1 <i>Flussi in entrata</i>	17
2.3.2 <i>Flussi in uscita</i>	18
2.4. - I CONTROLLI.....	19
2.4.1. <i>Controlli di primo livello</i>	20
2.4.2. <i>i controlli di II livello</i>	22
2.4.3. <i>I controlli in capo all'AdP</i>	22
2.5. IRREGOLARITA' E RECUPERI.....	23
2.5.1. <i>Irregolarità</i>	23
2.5.1.1. - Irregolarità accertata dai Responsabili di Misura	24
2.5.1.2. - Irregolarità accertata dalla Guardia di Finanza.....	29
2.5.1.3. - Irregolarità accertata dall'Ufficio Speciale per i Controlli di secondo livello	30
2.5.2. <i>Recuperi</i>	30
3. PISTE DI CONTROLLO DELLE AUTORITY DI PAGAMENTO	

- ❑ **INSERIRE EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI PER FONDO (A CURA DI CIASCUNA DELLE ADP)**
- ❑ **RACCOGLIERE TAVOLE, FIGURE E DIAGRAMMI ANCORA DA INSERIRE NEL TESTO**
- ❑ **RACCOGLIERE DOCUMENTI DA INSERIRE IN ALLEGATO**
- ❑ **CONTROLLARE IL RIFERIMENTO NEL TESTO E IL COLLEGAMENTO CON ALLEGATO RELATIVO**
- ❑ **INSERIRE APPENDICE SUI RIFERIMENTI NORMATIVI REGOLAMENTARI COMUNITARI E NAZIONALI**

Ulteriori step del Gruppo di Lavoro

- ❑ **EDITING FINALE DEL MANUALE (A CURA DEL FORMEZ)**
- ❑ **LETTURA DI COERENZA DELL'ESPERTO (A CURA DI CENCIARELLI)**
- ❑ **LETTURA FINALE (A CURA DELLE AUTORITÀ DI PAGAMENTO)**
- ❑ **ADOZIONE FORMALE DEL MANUALE (A CURA DELL'ADG)**
- ❑ **SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL MANUALE**

1. DESCRIZIONE DELLA GESTIONE E CONTROLLI

1.1 IL DISPOSTO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI

In base all'art. 9 del **Regolamento (CE) n. 1260/1999** del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali è “**autorità di pagamento** una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione”.

Infatti, l'art. 32 del Regolamento stesso precisa che “Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o)” e che “L'autorità di pagamento **provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente** gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti”.

Con riferimento alla ricevibilità delle domande di pagamento intermedio si precisa ancora che essi “sono effettuati da parte della Commissione per **rimborsare le spese effettivamente sostenute** a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) presentazione alla Commissione del **complemento di programma** recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3;
- b) trasmissione alla Commissione dell'ultima **relazione annuale di esecuzione** da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37;
- c) trasmissione alla Commissione della **valutazione intermedia** dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista;
- d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della **partecipazione dei fondi** concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;
- e) attuazione, nei termini previsti, delle **eventuali raccomandazioni** di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;
- f) assenza di **sospensione di pagamenti**, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un

procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.

Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione”.

Sulle disposizioni del regolamento generale si innestano alcune precisazioni dei Regolamenti relativi ai controlli ed alle irregolarità.

Con riferimento al “**Regolamento n. 438/2001** del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali” per la parte che influisce sull'operato delle Autorità di pagamento, va evidenziato quanto di seguito esposto.

L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri informino la Commissione, entro tre mesi dalla data di approvazione dell'intervento, o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, in merito all'organizzazione, ai sistemi di gestione e di controllo con particolare riferimento alla “**ripartizione delle funzioni** tra gli uffici o all'interno degli stessi, nonché tra le l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento, qualora costituiscano un unico organismo”, nonché alle “**procedure relative al ricevimento, alla verifica e all'approvazione delle domande di rimborso** delle spese, nonché **all'autorizzazione e alla registrazione dei pagamenti ai beneficiari**” descrivendone le caratteristiche e le modalità.

In base all'articolo 9 “Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1260/1999 sono **redatte, secondo il modello di cui all'allegato II, da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento funzionalmente indipendenti** da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti”.

Prima di certificare una dichiarazione di spesa, l'autorità di pagamento deve verificare:

- a) che l'autorità di gestione e gli organismi intermedi abbiano rispettato le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare gli articoli 38, paragrafo 1, lettere c) ed e) e 32, paragrafi 3 e 4, nonché della decisione della Commissione di cui all'articolo 28 dello stesso Regolamento;
- b) che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese:
 - i) che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, ai sensi dei paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - ii) che siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell'ambito di un intervento specifico, in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute; e

- iii) che siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente approvati dalla Commissione.

Affinché sia sempre possibile valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, **l'autorità di gestione deve assicurarsi che l'autorità di pagamento sia informata in merito alle procedure applicate dall'autorità di gestione stessa** e dagli organismi intermedi, allo scopo di:

- a) verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate;
- b) la conformità alle norme applicabili, e
- c) il mantenimento della pista di controllo.

Nei casi in cui l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento costituiscano un medesimo organismo o parti di uno stesso organismo, quest'ultimo garantisce che siano applicate procedure che prevedono norme di controllo equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

Infine, con riferimento al disposto del **Regolamento (CE) n. 448/2001** del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali, l'articolo 3 prevede che se "occorre recuperare gli importi, in seguito a soppressione, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, **il servizio competente avvia i procedimenti di recupero e li notifica alle autorità di pagamento e di gestione**. I recuperi sono notificati e contabilizzati in conformità all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione.

Dall'analisi delle disposizioni regolamentari si desume l'assetto organizzativo e funzionale che il POR Sicilia 2000-2006 ha adottato e che in sintesi può essere ricondotto:

- alla ripartizione delle funzioni tra Autorità di Gestione e Autorità di Pagamento, anche qualora questi appartengano ad uno stesso Organismo;
- alla responsabilità primaria che fa capo all'Autorità di Pagamento in materia di predisposizione ed inoltro delle domande di pagamento alla Commissione Europea (secondo le modalità stabilite);
- alla contabilizzazione dei flussi finanziari relativi ai contributi comunitari, inclusi gli adempimenti connessi, e segnatamente alle modalità e tempistica di erogazione ai beneficiari finali;
- alle irregolarità e recuperi.

1.2 IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR SICILIA 2000-2006

In linee generali, la descrizione del sistema di gestione e controllo relativa al Programma Operativo Regionale per la Sicilia (2000-2006), è esaustivamente tracciata nello strumento programmatico adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2003)3982 del 21 ottobre 2003 che sostituisce la precedente decisione XXXXXXXXXX e trova altresì ulteriori elementi di esplicitazione all'interno del Complemento di Programmazione in vigore.

Relativamente agli aspetti di tipo gestionale e di controllo, vengono identificati i seguenti organismi, peraltro già definiti dai Regolamenti (CE) n. 1260/1999 e n. 438/2001:

A. *Autorità di Gestione (unica per il Programma)*

A1 Amministrazione Capofila per Fondo

A.2 Responsabile di Misura

A.3 Unità finanziaria amministrativa di Monitoraggio e Controllo

B. *Autorità di Pagamento (una per ciascuno dei quattro Fondi)*

C. *Ufficio Speciale per i Controlli di II livello (unica per il Programma)*

A. *AUTORITÀ DI GESTIONE (ADG)*

L'Autorità di gestione del POR, come definita dai citati Regolamenti (CE) del Consiglio n. 1260/1999 e n. 438/2001, è rappresentata dal Dirigente Generale del *Dipartimento regionale della Programmazione* della Presidenza della Regione Siciliana, referente per il partenariato istituzionale (C.E., Stato, ecc.).

L'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento, sorveglianza e valutazione dell'Autorità di Gestione viene esercitata, in primo luogo, tramite Servizi/Unità Operative competenti sugli Assi di sviluppo del PSM/QCS.

In particolare, l'AdG opera prevalentemente a riguardo della:

impostazione degli atti di programmazione generali della Regione e, d'intesa con le Amministrazioni regionali di settore, dei programmi d'intervento regionali, nazionali e comunitari;

verifica dell'attuazione dei piani e dei programmi, finalizzate in particolare alla predisposizione delle relazioni sulle modalità ed i tempi di attuazione dei programmi;

coordinamento dell'attuazione e delle eventuali riprogrammazioni del POR Sicilia; coordinamento dell'attivazione del Fondo regionale per il cofinanziamento degli interventi di competenza;

funzione di Segreteria del Comitato di Sorveglianza.

A.1 Amministrazione Capofila per Fondo

La sezione 6.3.1 del POR Sicilia individua puntualmente le Amministrazioni capofila per fondo:

FESR	Presidenza della Regione – Dipartimento regionale della programmazione
FEAOG	Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste – Dipartimento regionale interventi strutturali
FSE	Assessorato regionale del lavoro – Dipartimento regionale formazione professionale
SFOP	Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca – Dipartimento regionale della pesca

Queste:

- Coordinano l'attuazione delle misure FESR, FSE, FEAOG e SFOP, curandone il monitoraggio sistematico, procedurale, fisico e finanziario.
- Svolgono attività di sorveglianza e vigilanza sull'attuazione delle misure cofinanziate dal FESR, FSE, FEAOG e SFOP.
- Forniscono all'autorità di gestione gli elementi di informazione necessari alla predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e del rapporto finale di esecuzione ex art. 37 del Regolamento(CE) del Consiglio n.1260/1999.
- Cooperano alle attività finalizzate alla valutazione intermedia ex art. 42 del Regolamento(CE) del Consiglio n.1260/1999.
- Predispongono, in raccordo con l'autorità di gestione, le proposte di adattamento delle misure FESR, FSE, FEAOG e SFOP, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza.

A.2 Responsabili di Misura (RdM)

I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione delle singole misure previste dal Programma Operativo Regionale per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna Direzione regionale.

Essi:

- Predispongono ed approvano, ove previsto, i bandi e le circolari per l'acquisizione delle istanze di finanziamento o di contributo.
- Attivano l'istruttoria per la valutazione delle istanze e la selezione delle operazioni da inserire nel Programma. Con atto formale provvedono all'inserimento o all'esclusione delle operazioni nelle misure del Programma Operativo.

- Provvedono all'emissione dei decreti di finanziamento delle singole operazioni ed ai relativi pagamenti. Gestiscono le misure di competenza, assicurando che i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi cui hanno diritto.
- Esercitano - di norma istituendo apposite strutture interne - il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) ed il controllo sull'esecuzione delle operazioni.
- Certificano all'autorità di pagamento le spese relative alle misure di rispettiva competenza, ai fini della presentazione delle domande di pagamento ex art. 32 del Regolamento(CE) del Consiglio n.1260/1999;
- Forniscono all'autorità di gestione gli elementi di informazione necessari alla predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e del rapporto finale di esecuzione ex art. 37 del Regolamento(CE) del Consiglio n.1260/1999;
- Cooperano alle attività finalizzate alla valutazione intermedia ex art. 42 del Regolamento(CE) del Consiglio n. 1260/1999.

A.3 Unità finanziaria amministrativa di Monitoraggio e Controllo (UMC)

Alla luce di quanto indicato dal POR Sicilia (sezione 6.1.3) i Dirigenti Generali hanno istituito e reso operative, in ciascun Dipartimento competente dell'attuazione di misure o sottomisure, una specifica *unità finanziaria/amministrativa* per il monitoraggio ed il controllo, funzionalmente indipendente dai Servizi e dalle Aree che autorizzano gli impegni ed i pagamenti.

In particolare, tale unità:

Coordina l'attività di monitoraggio nel Dipartimento, assicurando la tempestività e la regolarità del flusso di dati verso il sistema informativo per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione.

Predispose il proprio programma di controlli, adeguato alla realtà organizzativa del Dipartimento, tenendo conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi. In particolare, deve essere indicato se e in quali casi si ricorrerà a controlli campionari.

Acquisisce copia e valuta tutti gli atti e documenti connessi a verifiche, collaudi o controlli sulle operazioni di competenza del proprio Dipartimento.

Programma e realizza controlli in loco sulle operazioni finanziate, tese a verificare l'efficacia, la regolarità amministrativa e contabile dell'attuazione, prevedendo anche l'attivazione delle "unità operative" decentrate per il monitoraggio e la sorveglianza.

Predispose – sulla base delle attestazioni e degli atti predisposti dai Servizi o dalle Unità Operative di Base competenti – le certificazioni della spesa per le

misure di competenza del Dipartimento da trasmettere, a firma del *Dirigente Generale responsabile di misura*, all'Autorità di Pagamento.

Nel caso di sottomisure di competenza del Dipartimento, predispone – sulla base delle attestazioni e degli atti predisposti dai Servizi od Unità Operative di Base competenti – le certificazioni della spesa del Dirigente Generale da trasmettere al responsabile della misura.

Cura il monitoraggio mensile dei capitoli operativi di spesa del Dipartimento.

B. AUTORITÀ DI PAGAMENTO (ADP)

Nell'ottica di assicurare una corretta separazione delle funzioni l'Autorità di Gestione ha definito, d'intesa con le Amministrazioni capofila ed il Dipartimento regionale del Bilancio, un disegno organizzativo nel quale la funzione di Autorità di Pagamento all'interno di ciascuna Amministrazione sia svolta da un Ufficio specificamente individuato, con una adeguata organizzazione di personale e di strumentazione informatica

- i) Autorità di Pagamento Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR): Regione Siciliana – Presidenza della Regione, – Direzione regionale Programmazione;
- ii) Autorità di Pagamento Fondo Sociale Europeo (FSE): Regione Siciliana - Assessorato regionale lavoro, previdenza sociale, formazione professionale, ed emigrazione – Direzione regionale formazione professionale;
- iii) Autorità di Pagamento Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG): Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura e foreste – Direzione regionale interventi strutturali;
- iiii) Autorità di Pagamento Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP): Regione Siciliana - Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca – Direzione regionale Pesca.

Le Autorità di Pagamento svolgono le funzioni ad esse demandate dai regolamenti comunitari.

In particolare:

- 1. provvedono alla verifica, predisposizione ed inoltro delle domande di pagamento alla Commissione Europea per il tramite del Ministero Capofila per Fondo;
- 2. provvedono alla predisposizione ed inoltro delle previsioni dei pagamenti ai sensi dell'articolo 32 del regolamento 1260/1999;
- 3. eseguono i controlli previsti al proprio livello;
- 4. vigilano sulla conformità dei trasferimenti dei contributi comunitari e nazionali.
- 5. provvedono alla contabilizzazione dei recuperi anche in caso di frode.

C. UFFICIO SPECIALE PER I CONTROLLI DI II LIVELLO

I provvedimenti di attuazione del Programma Operativo sono soggetti sia ai controlli delle Ragionerie Centrali – articolazioni operative dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze – che provvedono al “controllo di legalità” e al riscontro contabile, sia al controllo “esterno” preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Al fine di adeguare l'azione regionale alle specifiche disposizioni dell'articolo 38 del Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, con deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000, la Giunta regionale ha istituito un Ufficio Speciale per la verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. Tale Ufficio rispetta i requisiti di indipendenza funzionale stabiliti dall'articolo 15 del Regolamento(CE) n. 438/2001.

L'Ufficio Speciale – conformemente a quanto previsto nel paragrafo 6.4.7 del POR Sicilia – provvederà ai controlli a campione delle operazioni secondo gli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento(CE) n. 438/2001.

Inoltre, lo stesso Ufficio è incaricato di rilasciare le dichiarazioni a conclusione dell'intervento previste dall'articolo 38.1, lettera f), del Regolamento(CE) n. 1260/1999, disciplinate dagli articoli 15, 16 e 17 del citato Regolamento(CE) 438/2001.

1.3 ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE AUTORITÀ DI PAGAMENTO

Le autorità di pagamento sono state individuate con i decreti nn. 470 e 471 del 2001 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale con il quale viene istituita l'Autorità di Pagamento FSE; il decreto n.136 del 23 aprile 2001 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione con il quale viene istituita l'Autorità di Pagamento FESR; il decreto n.853 del 11 giugno 2001 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Interventi Strutturali in Agricoltura con il quale viene istituita l'Autorità di Pagamento FEOGA; il decreto n.2437/II/DIR del 7 dicembre 2001 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca con il quale è stata istituita l'Autorità di pagamento SFOP. ALLEGARE I DECRETI (allegato n.1)

Con la delibera di giunta n. 249 del 05.08.2003 è stata ribadita l'autonomia e l'indipendenza delle AdP da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti, nell'espletamento dei compiti istituzionali previsti dai regolamenti comunitari, nel rispetto dei vincoli normativi e procedurali previsti dal QCS, dal POR e dal Complemento di Programmazione nonché dalle circolari, direttive e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, con possibilità di accesso, per le proprie

verifiche, alla documentazione pertinente agli atti emessi ed ai controlli espletati nell'attuazione del POR Sicilia 2000-2006. ALLEGARE DELIBERE (allegato n.2)

Allo stato attuale le AdP risultano così strutturate:

- AdP FERS: un responsabile, un funzionario direttivo e due funzionari istruttori addetti alla segreteria;
- AdP FSE: un responsabile, due funzionari direttivi, due istruttori direttivi, tre istruttori, tre addetti alla segreteria;
- AdP FEOGA: un responsabile e un dirigente
- AdP SFOP: un responsabile e un funzionario direttivo.

Ciascuna AdP provvede alla compilazione ed elaborazione delle domande di pagamento e delle previsioni di domande di pagamento attraverso il sistema informatico di MONIT WEB adottato a livello di QCS.

Inoltre come da regolamento provvede all'invio cartaceo della domanda di pagamento al Ministero capofila per Fondo per il successivo inoltro alla C.E..

Alle AdP è consentito inoltre l'accesso al sistema contabile informatizzato dell'Assessorato Regionale Bilancio che consente di visualizzare in tempo reale la situazione contabile di tutti i capitoli di bilancio per le misure di competenza, ai fini della verifica, avanzamento e controllo della spesa.

2 . COMPITI CHE FANNO CAPO ALLE ADP E RELATIVE PROCEDURE

2.1 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI PAGAMENTO EX ART. 9 REG. 438/01

Le domande di pagamento intermedie e finali relative alla quota comunitaria e statale vengono redatte, separatamente per fondo strutturale, a cura della competente Autorità di pagamento utilizzando l'apposito modello previsto dall'allegato II del regolamento (CE) n.438 del 2 marzo 2001, corredate dalla certificazione e dichiarazione di spesa per asse prioritario e misura.

In base alle scadenze fissate dalle Amministrazioni centrali capofila per Fondo strutturale (28 febbraio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 dicembre) con circolare n.30 del 6 agosto 2001 dell'IGRUE per l'invio alla commissione europea delle domande di pagamento intermedie, le Autorità di Pagamento provvedono alla trasmissione delle certificazioni di spesa e delle domande di pagamento di rispettiva competenza entro i dieci giorni lavorativi precedenti le scadenze sopra indicate.

Queste vengono inviate sia in originale, tramite posta, che telematicamente, utilizzando MONIT WEB , rispettivamente per il:

FESR

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione- Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali, indirizzo di posta elettronica: paola.decesare@tesoro.it;
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea – IGRUE – Ufficio X, indirizzo di posta elettronica: drgs.igrue.cf@tesoro.it;

FEAOG orientamento

- al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale per i Rapporti Internazionali – Settore Politiche Comunitarie, indirizzo di posta elettronica: fondist@politicheagricole.it;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea – IGRUE – Ufficio X, indirizzo di posta elettronica: drgs.igrue.cf@tesoro.it;

FSE

- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Centrale per l'Occupazione e la Formazione Professionali dei Lavoratori (UCOFPL), indirizzo di posta elettronica: ucopfse@minlavoro.it;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione

Europea – IGRUE – Ufficio X, indirizzo di posta elettronica:
drgs.igrue.cf@tesoro.it;

SFOP

- al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale per la Pesca e l'Acquacultura, , indirizzo di posta elettronica: pesca-dr@politicheagricole.it
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea – IGRUE – Ufficio X, indirizzo di posta elettronica:
drgs.igrue.cf@tesoro.it;

Copia completa di ciascuna domanda dovrà inoltre essere trasmessa:

- all'Autorità di Gestione del QCS Ob. 1 2000-2006, secondo quanto previsto al punto 6.3.5 del QCS medesimo, ed
- all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze.

A tal fine, ai sensi delle sezioni 3.1.2, 3.1.4 lettera aa) e 3.1.9 lettera yy) del Complemento di programmazione, adottato con Deliberazione n.203 del 17 luglio 2003 dalla Giunta Regionale, le Autorità di pagamento acquisiscono dai Responsabili di misura le certificazioni di spesa relative all'intera misura di competenza, entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese così come disposto dalla circolare dell'autorità di gestione prot. n. 1790 del 18/ott/2001, ovvero secondo diverse disposizioni in caso di specifiche esigenze di attuazione del POR e/o di esecuzione del bilancio comunitario. ALLEGARE CIRCOLARE (allegato n.3)

Le suddette certificazioni, consistenti nell'allegato "A" (conforme al format di certificazione delle spese di cui all'allegato II del reg. 438/01) dichiarazione delle spese per asse prioritario e misura e nell'allegato "B" attestazione del responsabile di misura, vengono predisposte dalle unità finanziarie amministrative di monitoraggio e controllo e sottoscritte dal Responsabile di Misura. ALLEGATO "A" E "B" (allegati nn.4 e 5)

In particolare nell'allegato "A" viene riportato, per asse prioritario, misura ed annualità, l'esatto importo dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali, riferito alle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, dalla data di ammissibilità della spesa del 5 ottobre 1999, indicando inoltre le eventuali correzioni apportate alle dichiarazioni precedenti.

A corredo dell'allegato "A", il Responsabile di Misura trasmette altresì, entro i termini indicati la seguente documentazione siglata in ogni sua pagina:

1. l'elenco delle operazioni sospese o revocate totalmente o parzialmente, in particolare per irregolarità o frodi, individuando i tempi e le modalità per l'eventuale recupero delle somme, con la comunicazione delle irregolarità riscontrate e delle relative procedure amministrative intraprese e procedure giudiziarie in corso ;
2. l'elenco delle operazioni oggetto di controllo effettuate in loco da parte del responsabile di misura a mezzo delle unità finanziarie amministrative di monitoraggio e controllo e degli uffici periferici dell'amministrazione regionale;

3. il livello degli impegni giuridicamente vincolanti distinto per annualità asse prioritario, misura e progetti;
4. l'elenco delle operazioni che hanno dato luogo a spese successive all'ultima attestazione, con l'indicazione dell'asse e della misura, del codice, descrizione del progetto, del beneficiario finale, del percettore finale e relativo codice fiscale o partita IVA, dell'ubicazione del progetto, dell'importo delle spese effettivamente sostenute, di quello delle anticipazioni erogate, del mese ed anno in cui la spesa è stata sostenuta;
5. l'importo complessivo, distinto per annualità asse prioritario, e misura, delle anticipazioni erogate, indicando la data di erogazione e gli estremi della decisione definitiva di erogazione dell'aiuto ai destinatari finali adottata entro il 19 febbraio 2003 o dell'assegnazione dell'aiuto nell'ambito di una procedura di gara laddove il bando sia stato chiuso entro la stessa data;

Entro i termini perentori del 10 febbraio - 10 aprile - 10 luglio - 10 ottobre - 10 dicembre, l'Autorità di Gestione trasmette alle Autorità di Pagamento l'attestazione di cui all'allegato "C" (conforme a quanto richiesto dalla domanda di pagamento di cui all'allegato II del reg. 438/01) . ALLEGATO "C"(allegato n.6)

Nell'allegato "C" l'Autorità di gestione:

- indica il complemento di programmazione in vigore con gli estremi di adozione e di notifica dello stesso alla Commissione;
- indica la data di trasmissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione;
- indica la data di trasmissione della relazione sulla valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del regolamento n.1260/1999;
- attesta la coerenza decisioni autorità gestione e comitato sorveglianza con importo partecipazione fondi concesso;
- attesta l'eventuale esistenza o adozione di raccomandazioni ai sensi dell'art.34.2 del regolamento n.1260/1999;
- attesta l'assenza sospensioni pagamenti art.39.2 del regolamento n.1260/1999;
- verifica l'eventuale esistenza o adozione di misure correttive.

Sulla base della documentazione pervenuta le Autorità di pagamento provvedono alla registrazione contabile delle spese dichiarate, alle verifiche di propria competenza dei dati trasmessi ed alla elaborazione della domanda di pagamento.

2.2. NORME RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMA "N+2" AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO 1260/1999

Le procedure relative alla gestione finanziaria dei Fondi Strutturali ed, in particolare, quelle concernenti i meccanismi di applicazione del disimpegno automatico sono

disciplinate dall'art. 31 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e, segnatamente, dal comma 2 del paragrafo n. 2 dello stesso, che testualmente recita: *“La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione*

- alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o

- alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione.

La partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.”

In vista dell'approssimarsi della prima applicazione del c.d. “disimpegno automatico” (dicembre 2002), è intervenuta la Comunicazione alla Commissione del Sig. Barnier, di concerto con la sig.ra Schreyer, la sig.ra Diamantopoulou e il sig. Fischler, concepita al fine di fornire agli Stati Membri, ma soprattutto agli stessi servizi interni della Commissione, istruzioni e spiegazioni sull'applicazione della regola "n+2" di cui al succitato articolo 31, paragrafo 2.

Le autorità di pagamento al fine di assicurare alla spesa un flusso regolare e coerente con gli obiettivi interni del programma e previsti dalla regola n+2 ne seguono l'andamento attraverso vari strumenti di verifica e controllo strategico come di seguito descritto.

2.2.1. LE PREVISIONI DI PAGAMENTO:

Ogni anno entro il 30 aprile, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Reg (CE) 1260/99, le autorità di pagamento, previa richiesta (vedi modello previsioni), ricevono dai responsabili dell'attuazione di misura, le previsioni di spesa per l'anno in corso e per quello successivo (allegato n. 7) da trasmettere al MEF per il successivo inoltro alla CE. (allegato n. 8)

Le previsioni di pagamento vengono formulate dai responsabili di misura sulla base dei dati finanziari degli impegni giuridicamente vincolanti assunti, dei cronoprogrammi degli interventi finanziati, dei profili finanziari del programma e della ripartizione annuale finanziaria della scheda di misura del complemento di programmazione.

Al fine di seguire l'andamento della spesa nel rispetto della regola n+2 le previsioni vengono altresì richieste per trimestre in concomitanza delle scadenze previste per l'elaborazione delle domande di pagamento; in tal modo si esercita un riscontro tra le previsioni e le attestazioni di spesa verificando l'attendibilità delle prime ed intervenendo con solleciti formali ed informali nei casi di deciso scostamento.

I suddetti dati sono altresì utilizzati nel corso degli incontri semestrali con i dirigenti generali, responsabili di misura, assessori competenti, promossi dal Presidente della Regione e coordinati dall'Autorità di Gestione;

2.2.2. CALCOLO DELLE SOSPENSIONI AI SENSI DEL SUCCITATO REG (CE) 1260/99 ART. 31 PARAGRAFO 2;

Ogniquale volta si verifichi una fattispecie di sospensione prevista dall'articolo 31 del regolamento 1260/99 il responsabile di misura è tenuto a comunicare alle AdP competenti per fondo ed all'AdG del programma tutte le informazioni indicate nel documento appositamente emanato dalla Commissione europea.

L'AdP riceve la relazione giustificativa della sospensione predisposta dall'AdG corredata dei dati finanziari e delle informazioni concernenti la natura, la causa e la durata della stessa.

Altrettanto viene espletato nei casi di ricostituzione dell'impegno nelle ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 156 del regolamento finanziario.

2.2.3. OSSERVATORIO N+2

Particolare attenzione viene posta all'ammontare della spesa sostenuta e certificata in ottobre in concomitanza di eventuali comunicazioni della Commissione Europea sul rischio di disimpegno automatico che, ai sensi del proprio documento di applicazione della norma n+2, ne prevede l'inoltro ai primi di novembre.

I frequenti incontri periodici effettuati dalle AdP con i responsabili del monitoraggio e controllo (UMC) sono finalizzati oltre che alle verifiche discendenti dai dati attestati nelle domande di pagamento ed alla documentazione a corredo delle stesse anche allo stato di attuazione e di avanzamento della spesa.

.

2.3 ESECUZIONE DEL BILANCIO COMUNITARIO

2.3.1 FLUSSI IN ENTRATA

Pervenuta la domanda di pagamento e verificata la ricevibilità della stessa la C.E. provvede entro 60 giorni, conformemente alle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, ad eseguire i pagamenti intermedi richiesti dalle autorità di pagamento per il tramite del MEF.

La comunicazione dell'avvenuto trasferimento di risorse viene successivamente inviata dal MEF all'Assessorato Regionale al Bilancio e per conoscenza alle ADP. Attraverso il riscontro della quietanza ricevuta dall'Assessorato Regionale al Bilancio, le ADP verificano la congruità dell'importo e la corrispondenza tra la domanda inoltrata e l'accreditamento effettuato. Contestualmente all'accreditamento della quota comunitaria, il MEF IGRUE effettua l'accreditamento della quota di cofinanziamento nazionale, che viene successivamente comunicato all'ADP.

2.3.2 FLUSSI IN USCITA

Il comma 5 del paragrafo 1 dell'art.32 del Reg(CE) n. 1260/99 prevede che le ADP si attivino *“affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti”*.

I trasferimenti ai beneficiari finali delle risorse pubbliche nazionali e comunitarie sono disciplinate da apposita normativa regionale in materia di modalità di gestione in capo al Bilancio regionale dei fondi comunitari ed in particolare dall'art.26 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 13.

Nello specifico, le assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato vengono iscritti in appositi capitoli in entrata del Bilancio regionale, distinti per fonte finanziaria.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica bilancio e tesoro, è istituito un fondo nel quale confluiscono i finanziamenti dell'Unione Europea ed i cofinanziamenti statali e regionali relativi al POR 2000 – 2006.

Le somme previste nel Complemento di Programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misura, sottomisura e, ove necessario, per azione, se attribuiti a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

Gli impegni e pagamenti delle risorse pubbliche gestite dalla Regione per le operazioni approvate, finanziate e formalmente imputate al POR, vengono disposti dal Dirigente Generale competente sulla misura o sottomisura.

I provvedimenti di autorizzazione degli impegni e dei pagamenti vengono predisposti dagli Uffici puntualmente individuati dal Dipartimento competente.

Nel dettaglio, i responsabili di misura tra l'altro:

- richiedono all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, dandone comunicazione all'Autorità di Gestione, che le somme previste nel complemento di programmazione vengano iscritte con legge di bilancio o con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni, se attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura;
- possono richiedere all'Assessore al bilancio e finanze, informata l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Pagamento competente per fondo, di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel complemento di programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.
- provvedono all'emissione dei decreti di finanziamento delle singole operazioni ed ai relativi pagamenti.
- gestiscono le misure di competenza e si assicurano che i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi cui hanno diritto, riferendo analiticamente – ogni trimestre – all'Autorità di Pagamento del Fondo interessato.

In tale contesto l'autorità di pagamento vigila sulla regolarità dei flussi finanziari in uscita ed interviene attraverso idonee segnalazioni laddove ne ravvisi la necessità .

2.4. - I CONTROLLI

Con riferimento ai controlli che fanno capo alla responsabilità delle AdP va osservato che essi si inseriscono nell'ambito di un sistema più ampio e complesso che investe il POR Sicilia nel suo complesso.

In questo senso le attività previste in seno alle AdP si fondano su tale sistema, in particolare facendo leva sulla necessaria adeguatezza ed efficienza richiesta dalla normativa comunitaria in tal senso (in particolare Reg. CE 438/01).

Nello specifico il compito delle AdP su tale materia si interfaccia in primo luogo con il controllo di primo livello effettuato per le AdG dalle UMC istituite dal CdP del POR, e con il controllo di II livello, funzionalmente indipendente previsto dal citato regolamento CE 438/01.

2.4.1. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

L'attività di controllo di primo livello (o ordinario), espletata in concomitanza con la gestione degli interventi, è rappresentata dall'insieme dei controlli che accompagnano l'attività del Responsabile di Misura, dell'Autorità di Pagamento e degli organismi interessati.

Il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 (3.1.9: Struttura per il controllo) attribuisce la responsabilità dell'efficienza, correttezza ed efficacia della gestione delle misure o sottomisure di propria competenza ai Dirigenti generali che istituiscono e rendono operative, in ciascun Dipartimento competente dell'attuazione di misure o sottomisure, una specifica unità finanziaria/amministrativa per il monitoraggio ed il controllo (in appresso UMC o Unità di Monitoraggio e controllo), funzionalmente indipendente dai Servizi e dalle Aree che autorizzano gli impegni ed i pagamenti, e a cui fa capo in prima istanza la responsabili dei controlli in ordinario.

Tale unità, tra l'altro:

- coordina l'attività di monitoraggio nel Dipartimento, assicurando la tempestività e la regolarità del flusso di dati verso il sistema informativo per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione (per le necessarie indicazioni vedi il documento "Orientamenti per il Monitoraggio" prodotto e divulgato, nelle varie versioni, dal Dipartimento regionale della Programmazione);
- elabora la pista di controllo per ciascuna misura o sottomisura che rientra nelle competenze del Dipartimento. La quale è, altresì, uno strumento organizzativo finalizzato a pianificare e gestire le attività di controllo, in particolare di tipo finanziario, nell'ambito del sistema di gestione dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea attraverso i Fondi Strutturali, affinché sia reso possibile, ai vari livelli, la verifica della correttezza, regolarità e ammissibilità delle spese per le quali sono richiesti i contributi comunitari. Essa dovrà garantire la capacità di ricostruire le evoluzioni della misura, sulla base di rendicontazioni delle spese che riguardano i singoli progetti ammessi a cofinanziamento.

Il Regolamento 438/2001 della Commissione Europea considera oggetto della pista di controllo la regolamentazione delle attività finalizzate a controllare i conti dei Fondi Strutturali, oltre alla forma ed al contenuto delle informazioni contabili messe a disposizione per l'audit della Commissione.

La pista di controllo deve fornire una chiara descrizione dei flussi finanziari e di informazioni relativi ai Fondi strutturali, la documentazione di supporto ed i relativi controlli, analizzati a livello del responsabile/esecutore del progetto, consentendo di verificare l'assegnazione ed i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili tramite l'indicazione:

- dei procedimenti ed i rispettivi responsabili;
- dei documenti creati, i sistemi di dati utilizzati ed i rispettivi responsabili;

- dei sistemi di gestione e di controllo esistenti per i flussi di dati finanziari, i responsabili dei controlli e le modalità di presentazione dei risultati;
- dei responsabili del controllo delle spese a titolo dei Fondi strutturali, dei risultati, dell'efficacia e delle spese di gestione nonché il tipo di informazione contabile.

Come dispone il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 (3.1.9: Struttura per il controllo), è anche compito dell'Unità di Monitoraggio e Controllo la predisposizione del proprio programma di controlli, adeguato alla realtà organizzativa del Dipartimento, tenendo conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia dell'analisi dei rischi. In particolare deve essere indicato se e in quali casi si ricorrerà a controlli campionari.

Del piano dei controlli redatto per singola misura/sottomisura e degli esiti dei controlli dovrà essere data opportuna informazione anche al Dipartimento regionale della Programmazione.

Nel corso delle proprie attività istituzionali, l'Unità di Monitoraggio e Controllo acquisisce e valuta tutti gli atti e documenti connessi a verifiche, collaudi o controlli sulle operazioni di competenza del proprio Dipartimento.

Inoltre essa è tenuta a programmare e realizzare controlli in loco sulle operazioni finanziate, tese a verificare l'efficacia, la regolarità amministrativa e contabile dell'attuazione, prevedendo anche l'attivazione delle "unità operative decentrate per il monitoraggio e la sorveglianza".

Le verifiche in loco sono volte soprattutto a verificare, oltre che l'effettiva realizzazione dell'intervento oggetto del cofinanziamento, la correttezza delle procedure amministrative e finanziarie, con particolare riguardo alle procedure di rendicontazione, alla corretta tenuta degli atti relativi, all'attività di monitoraggio e controllo dei target raggiunti rispetto a quelli prefissati ed alle azioni di pubblicità ed informazione.

Le attività di controllo producono output di tipo documentale, che si sostanziano in una *check-list* (verbale) relativa alle verifiche effettuate e in una relazione sintetica contenente gli esiti.

Tali documenti sono portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati anche nella considerazione che i controlli possono non solo attestare la regolarità di un'operazione ma, se eseguiti puntualmente, consentono – ove sussistano - anche di far rilevare eventuali irregolarità/criticità.

Per informazioni dettagliate sulle modalità operative dei controlli eseguiti dalle UMC si rimanda al manuale "Linee guida per lo svolgimento dei controlli da parte delle Unità di Monitoraggio e Controllo" realizzato con il FORMEZ nell'ambito del progetto Traguardi – PON IT 161 PO 001 – Misura II.2 – Azione 1.

Le AdP hanno pieno accesso in qualunque fase del processo alle informazioni di dettaglio ed agli output prodotti dai controlli di primo livello (ordinari sulla gestione)

2.4.2. I CONTROLLI DI II LIVELLO

L'attività di controllo di secondo livello (o sulla gestione), deve riguardare un campione rappresentativo di operazioni, corrispondenti ad almeno il 5% della spesa totale ammissibile ed è volta a valutare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo, nonché a verificare, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati (art. 10 del Reg. 438/2001).

L'attività di controllo a campione delle operazioni è inoltre tesa al rilascio della dichiarazione a conclusione dell'intervento di cui all'art. 38, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento 1260/99.

Quest'ultimo compito è affidato ad un Ufficio funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione ed all'Autorità di Pagamento istituito con delibera della Giunta regionale di Governo n.327 del 18 dicembre 2000 e denominato "Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei Fondi Strutturali in Sicilia".

2.4.3. I CONTROLLI IN CAPO ALL'ADP

Premesso quanto sopra e sulla base delle risultanze emerse dai controlli effettuati sia dalle UMC che dagli organismi preposti ai controlli di II livello, l'AdP effettua i controlli propri del proprio livello in base a quanto disposto dall'art. 9 paragrafo 2 lettere a) e b) del regolamento CE 438/01 e successive modificazioni ed in particolare verifica:

- ❑ che l'AdG e gli organismi intermedi abbiano rispettato le disposizioni del regolamento CE n. 1260/99 [...]
- ❑ che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella Decisione corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali [...] documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente
- ❑ che le spese siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell'ambito di un intervento specifico in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria, per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute
- ❑ che le spese siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente approvati dalla Commissione

Nell'ottica di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di controllo, le AdP effettuano, direttamente o tramite soggetti appositamente delegati, verifiche, anche

in loco, sulla tenuta complessiva del sistema finalizzate all'inoltro delle dichiarazioni di spesa alla UE.

SOLO PER IL FSE

A tale scopo l'AdP del FSE ha stipulato il 20 novembre 2003 un Protocollo di Intesa con l'Ispettorato Regionale del Lavoro avente per oggetto la verifica in loco delle autocertificazioni di spesa prodotte dagli organismi gestori in occasione delle domande di pagamento (vedi allegato chiamato protocollo)

2.5. IRREGOLARITA' E RECUPERI

2.5.1. IRREGOLARITÀ

Come in precedenza già enunciato al capitolo 2.1. il Complemento di Programmazione del POR Sicilia dispone che, tra le attestazioni che vengono fornite dai Responsabili di Misura in occasione della certificazione della spesa, le Autorità di Pagamento acquisiscano l'elenco delle operazioni sospese o revocate, in particolare per irregolarità o frodi, individuando i tempi e le modalità per l'eventuale recupero delle somme.


Queste ultime operazioni, vengono individuate, raccolte e trasmesse ad opera dei soggetti competenti come di seguito elencati:

- Responsabile di misura/sottomisura/azione in quanto responsabile dell'efficienza, correttezza ed efficacia della gestione, che è il soggetto principale deputato all'individuazione delle irregolarità o frodi di cui al Regolamento (CE) n. 1681/94.
- Le Unità finanziarie/amministrative per il monitoraggio ed il controllo che sono deputate a predisporre il quadro complessivo ed aggiornato delle irregolarità o frodi di cui al regolamento (CE) n. 1681/94, dovendo inserire nella certificazione di spesa l'elenco sopra riferito;
- L'Ufficio Speciale per i Controlli di Secondo Livello, in quanto incaricato di proporre interventi correttivi per eliminare criticità, rischi o irregolarità individuate.
- Infine, l'Autorità di Gestione, in quanto responsabile per il coordinamento dei controlli ed interfaccia della Regione Siciliana, verso Roma e Bruxelles, di tutte le comunicazioni ai sensi del Regolamento 1681/94.

Di seguito si rappresentano i flussi informativi e lo schema procedurale connessi alla gestione delle irregolarità afferenti il POR Sicilia:


2.5.1.1. - Irregolarità accertata dai Responsabili di Misura

Fase 1



Ottenuto il nulla osta dell’Autorità giudiziaria l’Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) elabora l’apposita scheda **ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 1681/94** e la trasmette – anche in formato elettronico - al Dipartimento regionale della programmazione (AdG) per il seguito di competenza.

Fase 2




Il Dipartimento regionale della Programmazione verifica la bontà e la congruità delle informazioni trasmesse dal Dipartimento competente. In caso negativo provvede a richiedere le necessarie correzioni.

Inserisce la scheda in formato elettronico in un *data base* sul quale confluiranno tutte le comunicazioni previste dal regolamento 1681/94, relative sia ai periodi di programmazione 1989-1993 e 1994-1999 che al 2000-2006.

Inoltra le comunicazioni acquisite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo invio da parte di quest'ultima alla Commissione Europea – OLAF. La nota di trasmissione – ove del caso – conterrà l'elenco delle irregolarità per le quali non risultano aggiornamenti.

Effettua contestualmente la trasmissione anche alla Guardia di Finanza (GdF) , all'Ufficio Speciale per i Controlli di Secondo Livello (USCII) ed all'Autorità di Pagamento competente per il Fondo (AdP) .


Fase 3



La Guardia di Finanza e l'Ufficio Speciale per i Controlli di Secondo Livello, valutano, indipendentemente, se sia il caso di effettuare ulteriori approfondimenti relativi alle proprie competenze.

Gli esiti di eventuali ulteriori accertamenti dell'Ufficio Speciale per i controlli di Secondo Livello vengono posti a conoscenza del Dipartimento competente (UMC) e possono costituire la base per la successiva comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1681/94.

Fase 4




Il Dipartimento regionale competente (UMC) acquisisce durante il trimestre successivo le informazioni che le mancavano al momento del primo accertamento.

Il Dipartimento competente (UMC), sia su cartaceo firmato dal Responsabile di Misura che in formato elettronico, invia la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 1681/94 al Dipartimento regionale della Programmazione (AdG), aggiornata anche sulla base dei procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché ai cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti. Ed inoltre trasmette:

- L'importo dei recuperi eseguiti o previsti;
- Le misure conservative a salvaguardia del recupero degli importi indebitamente pagati;
- I motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero: per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima di una decisione in tal senso;
- L'eventuale abbandono dei procedimenti penali.
- Le decisioni amministrative o giudiziarie, o loro elementi essenziali, relative alla conclusione dei procedimenti.
- Le Informazioni necessarie in caso di impossibilità a prevedere od eseguire il recupero di una somma (compreso l'importo non recuperato).

Fase 5




Il Dipartimento regionale della Programmazione (AdG) acquisite (entro i tempi precedentemente descritti) tutte le comunicazioni da parte dei Dipartimenti competenti (UMC) ed eseguite le opportune verifiche sui contenuti delle stesse, aggiorna il *data base* e ne estrae un elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo invio da parte di quest'ultima alla Commissione Europea – OLAF.

Effettua contestualmente la trasmissione anche alla Guardia di Finanza, all'Ufficio Speciale per i Controlli di Secondo Livello ed alle Autorità di Pagamento competenti per i Fondi interessati.

2.5.1.3. - Irregolarità accertata dall'Ufficio Speciale per i Controlli di secondo livello

Fase 1



L'irregolarità può essere rilevata dall'Ufficio Speciale nel corso dei controlli a campione.

L' Ufficio Speciale, dandone conoscenza all'Autorità di Gestione, effettua una adeguata segnalazione al Dipartimento responsabile, che, eseguiti i necessari accertamenti, può formulare, tramite la UMC, le proprie controdeduzioni o predisporre la comunicazione ex articolo 3.

In quest'ultima ipotesi, si applicano di seguito le fasi 1, 2, 4 e 5 già illustrate.

2.5.2. RECUPERI

Come sopra descritto i responsabili di Misura sono tenuti a trasmettere alle Autorità di Pagamento l'elenco delle operazioni sospese o revocate, in particolare per irregolarità o frodi, individuando i tempi e le modalità per l'eventuale recupero delle somme, con la comunicazione delle irregolarità riscontrate e delle relative procedure amministrative intraprese e procedure giudiziarie in corso.

Effettuato il recupero dei pagamenti irregolari, i Responsabili di Misura comunicano alle Autorità di Pagamento gli importi relativi, maggiorati degli interessi di mora

(computati dalla data di emanazione del provvedimento di recupero), che vengono dagli stessi dedotti dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento.

Qualora l'importo da dedurre sia superiore a quello di cui si chiede il rimborso, dandone previa comunicazione all'Autorità di Pagamento ed all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, i Responsabili di Misura provvedono al versamento della differenza sul conto corrente n.23211 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato al "Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE" per le risorse comunitarie e sul conto corrente n.23209 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato al "Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" per le risorse del cofinanziamento nazionale, mediante l'emanazione di appositi impegni contabili e dei relativi mandati tratti sui pertinenti capitoli delle misure interessate.

L'Assessorato al Bilancio e Finanze dà le necessarie istruzioni per regolare contabilmente i riflessi sul bilancio delle operazione sopradescritte.

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CE n. 438/2001, le Autorità di Pagamento trasmettono alla Commissione, una volta l'anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del regolamento CE n. 1681/94, una dichiarazione degli importi in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

Sono esclusi gli errori o le negligenze che arrecano pregiudizio al bilancio della Comunità, commesse dalle amministrazioni che agiscono in veste di pubbliche autorità, fermi restando gli obblighi di comunicazione di tali errori a norma dei regolamenti settoriali.

Quando l'AdG ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una somma, deve segnalare alla Commissione, con una comunicazione speciale (di cui all'art 5, comma 2 del regolamento 1681/94), l'importo non recuperato ed i motivi per cui tale somma è a carico suo oppure della UE.


Le informazioni in essa contenute devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione di decidere, nel più breve tempo possibile e di concerto con le autorità dello stato membro interessate, circa l'imputabilità o meno delle conseguenze finanziarie a norma dell'art.23, par. 1, terzo trattino del regolamento CE n. 4235/88.

2. PISTE DI CONTROLLO DELLE AUTORITÀ DI PAGAMENTO

Inserire allegato n.....??????????

INSERIRE ALLA FINE DEL PARAGRAFO 2.4????????????????????

Sistema dei controlli



INSERIRE ALLA FINE DEL PAR 1.2 ???????????

